



BURLONE CRISÀ'

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

FOCUS 27.03.2020

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI PARI AD EURO 600,00

Gli articoli 27 e 28 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, n. 18, prevedono **un'indennità** per il solo mese di marzo (quindi, ad oggi, una tantum) **pari ad euro 600,00**, per i soggetti specificatamente identificati dagli stessi articoli. Detta indennità, per espressa previsione normativa, **non costituisce reddito imponibile** in capo all'impresa o al professionista, risultando così totalmente non soggetta ad alcuna imposizione. Inoltre, deve essere considerata quale **indennità personale** del singolo assicurato alla gestione previdenziale oggetto dell'aiuto, dovendo leggersi l'improprio utilizzo del legislatore della definizione di lavoratore autonomo come soggetto iscritto a titolo personale.

A CHI SPETTA:

- **professionisti**, titolari di partita iva, iscritti alla gestione separata INPS; (art. 27)
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (**co.co.co.**), iscritti alla gestione separata INPS; (art. 27)
- **soci** di studi associati o società semplici **iscritti alla gestione separata INPS**; (art. 27)
- **imprese individuali** iscritte esclusivamente alla gestione INPS **commercianti**; (art. 28)
- **imprese individuali** iscritte esclusivamente alla gestione INPS **artigiani**; (art. 28)
- **imprese individuali** iscritte esclusivamente alla gestione INPS **agricoli autonomi** (coltivatori diretti, coloni e mezzadri); (art. 28)
- **soci di società di persone** iscritte esclusivamente alla gestione INPS **commercianti**; (art. 28)
- **soci di società di persone** iscritte esclusivamente alla gestione INPS **artigiani**; (art. 28)
- **soci di società semplici** iscritte esclusivamente alla gestione INPS **agricoli autonomi**; (art. 28)
- **soci di SRL** che prestano attività prevalente nell'azienda e quindi iscritti esclusivamente alla gestione INPS **commercianti/artigiani**; (art. 28)
- **soci amministratori di SRL** che prestano attività prevalente nell'azienda e quindi iscritte alla gestione INPS **commercianti/artigiani** e che percepiscono anche compensi assoggettati alla gestione separata INPS; (art. 28);

A CHI NON SPETTA:

- **professionisti**, titolari di partita, iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie (cd. Casse previdenziali private. Es. medici, medici dentisti, avvocati, architetti, veterinari, geometri, ingegneri, etc..); (art. 27)
- **soci di studi associati o società semplici** iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie (cd. Casse previdenziali private); (art. 27)
- **imprese individuali** iscritte alle gestione INPS commercianti/artigiani/agricoltori e contemporaneamente iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie (cd. Casse previdenziali private); (art. 28)
- **soci di società** (di persone o SRL) iscritti alle gestioni INPS commercianti/artigiani/agricoltori e contemporaneamente iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie (cd. Casse previdenziali private); (art. 28)
- chiunque sia **titolare di una qualsiasi forma di pensione**; (artt. 27 e 28)
- **imprese individuali e soci di società** di persone iscritti alla gestione **ENASARCO**; (art. 28)

INOLTRE:

- l'indennità di euro 600,00 è riconosciuta ai **titolari di rapporti di collaborazione** presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e **associazioni sportive dilettantistiche**, percettori di compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Le modalità di erogazione verranno disciplinate da Sport e Salute SPA. (art. 96)
- per gli iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie (cd. Casse previdenziali private. Es. medici dentisti, avvocati, architetti, veterinari, geometri, ingegneri, **ENASARCO**, etc..) l'eventuale contribuzione è demandata alle rispettive casse di competenza. Enpam (medici e dentisti) il 26.03.2020 ha rilasciato un [comunicato](#) per i propri iscritti.
- per gli **amministratori di SRL** percettori di compensi di amministrazione assoggettati a gestione separata INPS, che non siano anche soci iscritti ad un gestione INPS obbligatoria, **permane il dubbio** se ricadano nella dicitura di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (**co.co.co.**), in quanto il rapporto di mandato d'amministrazione è diverso da quanto previsto dall'art. 409 c.p.c. e dall'art. 2222 c.c. in merito al contratto d'opera e di collaborazione. Si attende un chiarimento puntuale dall'**INPS**, pur quanto non avendo specificatamente affrontato il tema sembrerebbe concedere l'indennità anche a questi soggetti.
- Il bonus di 600 euro spetta anche ai **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo** e degli stabilimenti termali. (art. 29)
- Il bonus di 600 euro spetta anche ai **lavoratori dello spettacolo** ovvero che siano iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo. Essi devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati nel corso dell'anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito (da questo lavoro) non superiore a 50.000 euro.

MODALITA' DI RICHIESTA

L'INPS con la [Circolare n. 1381](#) del 26 marzo 2020 ha descritto le **due procedure** per effettuare la domanda di richiesta del bonus 600 euro.

La domanda all'INPS può essere effettuata con:


- **Modalità ordinaria.** Qualora il cittadino sia munito di **PIN dispositivo**, **SPID di livello 2** o superiore, Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi;
- **Modalità semplificata.** Qualora il richiedente sia sprovvisto degli strumenti previsti per la procedura ordinaria, permettendo di inserire soltanto la prima parte del PIN (prime 8 cifre del PIN).

Modalità Ordinaria

E' disponibile sul sito INPS la procedura per la richiesta del Bonus 600 euro. Questa la procedura da seguire:

Entrare nella sezione personale del sito INPS attraverso il PIN cittadino:

- Accedere
- Proseguire per accesso servizi on line
- Nella barra di ricerca selezionare "domande per prestazioni al sostegno del reddito"
- Selezionare "Indennità covid 19"
- Compilazione ed Invio domanda.



Al momento il servizio non è ancora attivo.

Modalità Semplificata

Oltre alla procedura ordinaria per la presentazione della domanda, è stata prevista anche una procedura semplificata, dedicata ai cittadini sprovvisti degli strumenti previsti dall'INPS per porre in essere la procedura ordinaria. La modalità semplificata permette ai cittadini di compilare e inviare le specifiche

domande di servizio, inserendo soltanto la prima parte del PIN, (prime otto cifre) ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

L'accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per:

- Le indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
- Le indennità dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori del settore agricolo;
- Indennità lavoratori dello spettacolo;
- Bonus per i servizi di baby-sitting

Il PIN può essere richiesto tramite il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN"; Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), -* oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per compilare e procedere all'invio della domanda online.

Nel caso in cui, non si riesca a ricevere, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, chiamando il Contact Center, esso dovrebbe procedere alla validazione della richiesta.

IL CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ha chiesto di consentire ai Commercialisti di poter inviare le richieste di indennità COVID-19 per conto dei propri clienti. Vi terremo informati al proposito.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.